

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI

TRA

Il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici dell'Università degli Studi della Tuscia con sede legale in Viterbo (Provincia di Viterbo), via S. Carlo, 32, (CF 800290305), di seguito denominato "DISTU", rappresentato dal Prof. Saverio Ricci, nato 24/01/1960 ad Avellino, in qualità di Direttore, ivi domiciliato per la carica

E

Il Comune di Montefiascone, con sede legale in Montefiascone (Provincia di Viterbo), Largo Plebiscito 1 (CF 00088870563) d'ora in poi denominato "Comune", rappresentato dalla sig.ra Giulia De Santis, nata il 18/12/1987 a Montefiascone in qualità di Sindaco, ivi domiciliata per la carica

Premesso che

- L'Università della Tuscia, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196" (d'ora in poi Regolamento), promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- Il Regolamento disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'Università della Tuscia;
- Tra l'Università della Tuscia e il Comune di Montefiascone è stata stipulata, in data 25/09/2015, una convenzione che all'art. 7 prevede lo svolgimento di tirocini curricolari di studenti dell'Università presso gli uffici del Comune di Montefiascone;
- I due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, e disciplinare quanto previsto dal citato art. 7 della convenzione sopra richiamata.

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti tra il DISTU e il Comune, concernenti l'attivazione di tirocini curricolari a favore di studenti dei corsi di studio del Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) dell'Università della Tuscia. Per ogni semestre, il Soggetto ospitante si impegna a ospitare fino a sei (6) tirocinanti. La loro partecipazione è consentita previa comunicazione al tutor accademico.

ARTICOLO 2 ATTIVITÀ

Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio viene svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo e rientra nel processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo. Il Comune non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

I programmi di tirocinio curriculare saranno elaborati di concerto dalle parti e saranno orientati all'acquisizione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, delle conoscenze e delle competenze necessarie al fine di lavorare presso enti pubblici.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI SELEZIONE DEI TIROCINANTI

Il DISTU si impegna a pubblicizzare tramite i suoi canali istituzionali e di comunicazione le opportunità previste nella presente Convenzione ed a ricevere la documentazione relativa alle richieste di partecipazione ai tirocini.

Il DISTU invia al Comune, per il tramite del tutor accademico, le domande di ammissione al tirocinio e i curricula degli studenti interessati.

La procedura di selezione viene gestita secondo regole definite di comune accordo da un tutor individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato con il profilo professionale di istruttore direttivo/funzionario amministrativo del Comune e dal tutor accademico individuato dal DISTU tra i suoi dipendenti. Al termine della procedura di selezione, il tutor accademico stila una graduatoria degli studenti che hanno presentato la domanda di ammissione al tirocinio, a partire dalla quale viene determinata l'assegnazione dei tirocini per il semestre di riferimento.

Il DISTU ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche dello status del tirocinante rispetto all'iscrizione ai corsi di laurea.

ARTICOLO 4 MODALITA' E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il Comune è seguita e controllata dal tutor del Comune e dal tutor accademico.

Il tutor del Comune ha il compito di gestire l'attività formativa ed operativa del tirocinante presso gli uffici comunali e di fornire al tutor accademico la documentazione necessaria a comprovare le attività formative completate dal tirocinante.

Il tutor accademico ha il compito di gestire interamente le pratiche amministrative universitarie relative all'attivazione e svolgimento del tirocinio e i rapporti tra il tirocinante e il DISTU.

Entrambi i tutor sono coadiuvati dagli uffici competenti presso i rispettivi Enti.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Comune in base alla presente convenzione, è predisposto un Progetto Formativo, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del tutor del Comune;
- Il nominativo del tutor accademico;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Comune

- Le strutture del Comune (Dipartimenti, Uffici, Servizi) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

La durata del tirocinio curriculare non può superare i sei mesi, ovvero i dodici mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere.

Il Comune si impegna a fornire ai tirocinanti i mezzi e strumenti adeguati allo svolgimento dell'attività lavorativa presso gli uffici comunali.

Il Comune si impegna a effettuare una verifica periodica dell'attività formativa svolta dal tirocinante in collaborazione con la struttura/gli uffici di assegnazione dello stesso e con la collaborazione di entrambi i tutor.

ARTICOLO 6 OBBLIGHI DEI TIROCINANTI

Durante lo svolgimento dei tirocini curricolari i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare le norme di comportamento presenti nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montefiascone, per quanto compatibili;
- mantenere, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 7 TUTELA ASSICURATIVA

L'Università della Tuscia assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento delle proprie attività, con polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Comune si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti del DISTU, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 8 PUBBLICITA'

La stipula della presente convenzione autorizza il Comune a pubblicizzare l'accordo per le finalità di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università della Tuscia, con sede in Via Santa Maria in Gradi, n. 4, 01100 Viterbo, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.unitus.it, il responsabile della protezione dei dati dell'Università è contattabile a: dpo@unitus.it.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni sul trattamento dei dati personali dettate dal D.lgs. 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (GDPR).

ARTICOLO 10 DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.lgs. 82/2005 e potrà essere rinnovata mediante formale richiesta e accettazione delle parti, intercorsa almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico di scadenza.

Le parti si riservano la possibilità di recedere dalla convenzione, con un preavviso minimo di un mese, sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dal Comune o relative ad esigenze organizzative dell'Ente.

ARTICOLO 11 REGISTRAZIONE

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 12 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Viterbo.

ARTICOLO 13 ONERI FINANZIARI

Il tirocinio non comporta alcun onere finanziario per le parti.

Viterbo,

Per il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU)
dell'Università degli studi della Tuscia, il Direttore, Prof. Saverio Ricci

Montefiascone,

Per il Comune di Montefiascone, il Sindaco, la Sig.ra Giulia De Santis